

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2001,
n. 0410/Pres.

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE
DELL'ALTO FRIULI

**Regolamento per la gestione del Fondo sociale
(articolo 16, 4° comma, legge regionale 27 agosto 1999, n.
24).⁽¹⁾**

(1) Le modifiche apportate dal DPReg. 28/7/2009, n. 0211/Pres. entrano in vigore il 13 agosto 2009.

Art. 1
Costituzione del Fondo

Presso l'A.T.E.R. dell'Alto Friuli è costituito il Fondo sociale previsto dall'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, nel prosieguo denominato semplicemente «Fondo».

Il Fondo è alimentato da conferimenti dell'A.T.E.R., dei Comuni e della Regione ed ha lo scopo di consentire interventi a sostegno degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata che versino in situazioni di grave disagio economico, sociale, psico-fisico e ambientale.

Art. 2
Conferimenti

Al finanziamento del Fondo si provvede per mezzo di conferimenti annuali da parte:

- a) dell'A.T.E.R., con una quota percentuale del monte canoni di edilizia sovvenzionata da determinarsi, entro il massimo dell'1%, in sede di formazione del piano finanziario di cui all'art. 14 del DPreg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata),⁽¹⁾ tenuto conto del presumibile fabbisogno;

- b) dei Comuni, con una quota pari a euro 10,33⁽²⁾ per alloggio e.r.p., la contribuzione non potrà comunque essere inferiore a euro 103,29,⁽²⁾ oltre ad una quota pari all'1% dell'ICI conferita dall'A.T.E.R;
- c) della Regione nella misura prevista dall'articolo 16, 3° comma della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

Il versamento della quota dovuta da ciascun soggetto avviene di regola entro il 31 gennaio di ogni anno. A tal fine l'A.T.E.R., entro il 30 settembre dell'anno precedente, determina e comunica ai soggetti conferenti la quota da essi dovuta.

La quota di competenza dei Comuni viene determinata in base al numero di alloggi di edilizia sovvenzionata presenti, sui rispettivi territori, alla data del 1° gennaio.

Le somme del Fondo debbono essere integralmente impiegate nell'anno di competenza. Eventuali residui accertati al 31 dicembre vanno ad integrare il fondo.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DReg. 28/7/2009 n. 0211/Pres.(B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

(2) Valori sostituiti da art. 1, c. 2, DReg. 28/7/2009 n. 0211/Pres.(B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 2 bis
Utilizzo del Fondo sociale⁽¹⁾

Le risorse del Fondo sono impegnate come segue:

- 1) le quote a) e b) conferite dall'A.T.E.R. e dai Comuni vengono destinate all'erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata per il pagamento di canoni e servizi e di spese di manutenzione a carico dell'utente, di trasferimento e trasloco, di acquisto attrezzature per disabili, di attivazione e gestione servizi di telesoccorso;
- 2) la quota c) conferita dalla Regione viene utilizzata dall'ATER per le finalità previste dalla normativa regionale vigente e quindi per interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto da DReg. 5/11/2001 n. 0410/Pres.(B.U.R. 21/11/2001, n. 47).

(2) Punto sostituito da art. 2, DPRReg. 28/7/2009 n. 0211/Pres.(B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 3

Condizioni per l'accesso al Fondo

Possono accedere alle provvidenze coloro che si trovino in gravi e contingenti situazioni di difficoltà atte ad impedire il normale sostentamento del nucleo familiare.

L'erogazione del contributo presuppone in ogni caso la richiesta da parte dell'interessato.

Art. 4

Esclusioni

Non possono essere ammessi ai benefici del Fondo gli utenti il cui reddito sia superiore al limite definito dalla fascia «A».

Le provvidenze del Fondo non possono inoltre essere disposte a favore degli utenti che si trovino nella condizione per l'avvio dell'azione di revoca dell'assegnazione, disciplinata dall'art. 21 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)⁽¹⁾ e successive modificazioni, ovvero nei confronti dei quali sia pendente un'azione di sfratto per inadempimento contrattuale.

(1) Parole sostituite da art. 3, DPRReg. 28/7/2009 n. 0211/Pres.(B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 5

Individuazione dei beneficiari e commisurazione del contributo

Le domande di accesso al Fondo vanno presentate all'A.T.E.R.

Esse debbono essere adeguatamente motivate ed accompagnate dalla documentazione che il richiedente intende allegare nel proprio interesse.

Le domande vengono istruite dall'A.T.E.R. che verifica preliminarmente il loro fondamento e la loro ammissibilità, ai sensi del presente Regolamento e propone quindi l'entità del contributo erogabile.

Le domande sono quindi inoltrate al Comune di residenza del richiedente. Il Comune svolge gli accertamenti circa l'esistenza delle condizioni che ne giustificano l'accoglimento rilasciando apposita attestazione.

Art. 6

Amministratore del Fondo

Il Fondo è amministrato da apposita Commissione consiliare costituita dal:

- Presidente o suo delegato;
- Direttore;
- Coordinatore amministrativo.

Un dipendente del Servizio amministrativo designato dal Direttore svolge funzioni di segreteria.

La Commissione provvede ad accertare l'avvenuto conferimento delle somme previste dall'articolo 2 e dispone i pagamenti nei limiti di capienza. Formula le proposte in ordine alla determinazione delle quote normali e supplementari spettanti a ciascun soggetto conferente. Redige annualmente il rendiconto degli impegni accertando l'entità di eventuali residui.

Il rendiconto viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R.

Art. 7

Grandi Comuni

Nei Comuni con oltre 100 alloggi e.r.p. la decisione sull'accoglimento delle domande e sull'entità del contributo erogabile, potrà essere demandata ad un gruppo di lavoro costituito d'intesa fra A.T.E.R. e Amministrazione comunale.